

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 1970

(61^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Modifica del primo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante il Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia » (1254) (D'iniziativa dei deputati Belci e Marocco) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, *relatore* Pag. 813, 815
BANFI 815

La seduta ha inizio alle ore 11,20.

Sono presenti i senatori: Albertini, Andò, Baldini, Banfi, Belotti, Biaggi, Borsari, Buzio, Cagnasso, Cerri, Cifarelli, Cipellini, De Luca, Fada, Fortunati, Li Vigni, Martinelli, Segnana, Soliano, Trabucchi e Zugno.

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Fossa, per le

finanze Borghi e Macchiavelli, per il tesoro Picardi e per i lavori pubblici Zannier.

B U Z I O , *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa di deputati Belci e Marocco: « Modifica del primo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante il Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia » (1254) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Belci e Marocco: « Modifica del primo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante il Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trie-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

61ª SEDUTA (28 ottobre 1970)

ste e nella provincia di Gorizia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura e del quale sono io stesso relatore:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 362, è sostituito dal seguente:

« Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione di lavori pubblici, nonchè al finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, con preferenza nella zona industriale di Trieste, per un importo complessivo non superiore al dieci per cento della consistenza patrimoniale del Fondo stesso ».

Il disegno di legge in esame ha per oggetto la modifica del primo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante il Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia. A detto Fondo, istituito con la legge sopra ricordata, affluirono allora le seguenti somme:

a) le somme disponibili sul Fondo E.R.P. triestino e le quote di ammortamento per capitale ed interessi relative ai mutui accordati sul Fondo stesso;

b) le somme disponibili presso la Sezione prestiti del Governo militare alleato e le quote di ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati dal Governo anzidetto e non convertiti in contributi a fondo perduto;

c) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati sul Fondo incremento edilizio, istituito con Ordine del Governo militare alleato n. 26 del 7 febbraio 1951;

d) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui da concedersi ai sensi della legge;

e) le somme derivanti da recuperi od estinzioni anticipate dei mutui;

f) l'importo di cinque miliardi di lire che il Ministero del tesoro concedeva al Fondo in dotazione.

L'articolo 2 della citata legge n. 908 precisa che: « Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione di lavori pubblici, nonchè al finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, con preferenza nella zona industriale di Trieste, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi ».

Con successiva legge del 2 marzo 1963, n. 362, veniva autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 5 miliardi di lire a favore del Fondo, e l'articolo 2 della stessa legge precisava che: « I finanziamenti per la costruzione di alloggi di tipo popolare, di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 18 ottobre 1955, n. 908, possono essere concessi per un importo complessivo non superiore a 6 miliardi di lire », vale a dire che i 4 miliardi di lire previsti dalla legge n. 908, con la legge n. 362 venivano portati a 6 miliardi.

Con legge 12 marzo 1968, n. 462, fu autorizzato un ulteriore conferimento al Fondo di 20 miliardi di lire per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia, ma non fu indicata la quota di incremento del Fondo da destinare alla costruzione di alloggi di tipo popolare.

E allora ecco che il disegno di legge che noi stiamo esaminando si propone di intervenire per incrementare la quota di mezzi riservati alla costruzione di alloggi popolari, dato che la cifra di 6 miliardi di lire sinora a disposizione praticamente è già tutta impegnata. Si dice, nella relazione alla proposta di legge degli onorevoli Belci e

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

61ª SEDUTA (28 ottobre 1970)

Marocco, che i mutui concessi ammontavano, a tutto il 30 settembre 1969, a lire 4.010.975.195 nella provincia di Trieste e a lire 1.630.390 nella provincia di Gorizia, e che la residua somma di lire 358.634.805 era già impegnata. Per cui, se non dovesse intervenire nessuna modifica, l'incremento di 20 miliardi di lire del Fondo, stabilito con la legge 12 marzo 1968, n. 462, non avrebbe alcuna utilità nei confronti del programma di edilizia popolare, perchè non è espressa in quella legge la quantità di mezzi destinati a tale scopo.

Il disegno di legge Belci e Marocco, al primo capoverso dell'articolo unico così recita: « Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione di lavori pubblici »; ma poi si aggiunge: « nonchè al finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, con preferenza nella zona industriale di Trieste ». Inoltre si stabilisce che la somma destinata alla costruzione di alloggi di tipo popolare sarà di un importo complessivo non superiore al dieci per cento della consistenza patrimoniale del Fondo stesso.

Così, grosso modo, per quel che mi è stato riferito. La percentuale indicata, ossia il 10 per cento, permetterebbe di destinare all'edilizia popolare di Trieste e Gorizia qualcosa come altri 2 miliardi di lire.

B A N F I . Quindi in totale arriveremo a 8 miliardi.

P R E S I D E N T E , relatore. Sì; con in più che, nella ipotesi di un ulteriore accrescimento del fondo, non occorrerà disporre nuove norme al riguardo.

A me sembra, quindi, che il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, possa esserlo anche da noi, dato che con esso si va anche incontro a quel pro-

gramma di costruzioni popolari di cui in questo momento tanto si parla.

B A N F I . Sono d'accordo sulla opportunità di approvare il provvedimento. Vorrei però una precisazione a proposito della espressione: « costruzione di alloggi di tipo popolare ».

P R E S I D E N T E , relatore. È la identica frase che si trova nella legge del 1955.

B A N F I . D'accordo, ma è implicito che con essa si intende anche il terreno? Non vorrei che, effettuati gli stanziamenti, ci si trovasse in difficoltà, da parte dei comuni e dell'Istituto autonomo per le case popolari, nel reperimento appunto del terreno. In tal caso è evidente che avremmo disposto stanziamenti privi di efficacia pratica.

P R E S I D E N T E , relatore. Finora la disposizione ha avuto efficacia.

B A N F I . Quindi, se ha già funzionato, si ritiene che funzionerà anche in avvenire.

P R E S I D E N T E , relatore. Esatto: siccome finora non ha dato luogo ad inconvenienti è da ritenere che non ne darà neppure in futuro.

B A N F I . D'accordo.

P R E S I D E N T E , relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,45.